

(N. 115)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1948

Adeguamenti delle pensioni ordinarie per il personale
civile e militare dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge, predisposto da una apposita Commissione, mira a soddisfare l'impegno assunto con l'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, di provvedere all'adeguamento delle pensioni ordinarie a favore del personale civile e militare dello Stato.

Con il Capo I si dettano norme intese a migliorare la pensione da liquidarsi al personale che sarà collocato a riposo dopo il 1° ottobre 1948. È noto che attualmente il personale subisce all'atto della cessazione dal servizio una grave falcidia nel proprio trattamento economico, essendo la pensione determinata tenendo conto del solo stipendio, mentre il personale in servizio percepisce molteplici altre competenze, alcune delle quali sono comuni a tutte le categorie (carovita, premio di presenza, tredicesima mensilità).

Per migliorare le pensioni di nuova liquidazione si dispone:

a) che la pensione sia liquidata sull'ultimo stipendio, anzichè sulla media degli stipendi dell'ultimo triennio, come attualmente si pratica;

b) che agli effetti del calcolo della pensione l'ultimo stipendio sia aumentato del 20 per cento per tener conto forfetariamente delle competenze accessorie;

c) che, agli effetti predetti, l'ultimo stipendio sia inoltre aumentato della somma fissa di lire 60.000 annue in relazione all'indennità di carovita, fermo restando il caroviveri di cui già godono attualmente i pensionati.

In tal modo le pensioni di futura liquidazione verranno ad essere maggiorate, rispetto a quelle liquidabili sulla base delle tabelle di

stipendi ora vigenti, da un massimo di circa il 75 per cento per i gradi più bassi ad un minimo del 30 per cento per i gradi più elevati.

In correlazione a tali miglioramenti, si provvede con il Capo II a perequare le pensioni in corso di godimento, disponendosi una nuova liquidazione delle pensioni stesse sulla base degli stipendi, maggiorati come sopra è detto.

Pertanto, a parità di anni di servizio e di grado raggiunto, il trattamento dei vecchi pensionati verrà ad essere parificato, in via di massima, a quello dei nuovi.

Tale perequazione rappresenta la più viva aspirazione della categoria dei pensionati e risponde indubbiamente a ragioni di giustizia. Sensibile sarà il vantaggio che ne ritrarranno specie i vecchi pensionati che, in taluni casi, vedranno pressochè raddoppiata la loro pensione.

Il Capo III contiene poi alcune disposizioni finali.

Per maggior chiarimento si fa seguire un breve cenno illustrativo dei singoli articoli.

L'articolo 1 indica i soggetti di diritto a cui si riferiscono le nuove disposizioni sulla liquidazione delle pensioni, disposizioni che si applicheranno per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° ottobre 1948 in poi.

L'articolo 2 stabilisce il nuovo criterio di liquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione.

L'articolo 3 dispone — come sopra è detto — che lo stipendio deve considerarsi aumentato, ai soli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, del 20 per cento e di lire 60.000 annue. Affinchè tale beneficio sia, in tutti i casi, operativo, si stabilisce con il secondo comma l'elevazione del limite massimo che può raggiungere la pensione, a modifica del vigente limite sancito dall'articolo 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'articolo 4 provvede ad elevare le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa in ragione del 60 per cento, percentuale che rappresenta il miglioramento medio recato dal provvedimento in esame alle pensioni di nuova liquidazione.

L'articolo 5 aumenta l'assegno suppletivo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810 da lire 30.000 a lire 90.000

annue e ne dispone la concessione ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria che non fruiscono di assegni di superinvalidità, categoria che si trova in condizioni particolarmente bisognose.

L'articolo 6 stabilisce che la ritenuta 6 per cento per la pensione deve applicarsi sugli stipendi e paghe considerati aumentati come previsto dal precedente articolo 3 e dispone che tale ritenuta debba operarsi, limitatamente al predetto aumento, anche per le categorie di militari che, pur avendo diritto a pensione, non pagano attualmente la ritenuta in parola. L'equità della norma è evidente dovendo tale ritenuta operarsi per tutte le competenze che sono utili a pensione. Poichè peraltro l'applicazione della norma comporterebbe per il personale in attività di servizio una decurtazione di assegni che nell'attuale momento non si ravvisa possibile, con l'ultimo comma se ne rinvia l'applicazione a data da stabilirsi con successivo provvedimento.

L'articolo 7 contiene alcune disposizioni riguardanti il solo personale delle Ferrovie dello Stato. Anzitutto si dispone che le particolari competenze accessorie di cui fruisce il personale esecutivo si computano, ai fini di pensione, sulla base dello stipendio, degli assegni *ad personam* e dei compensi ex combattenti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette, anzichè sulla base della media dell'ultimo triennio, come ora si pratica. Ove poi siano intervenute modifiche nei trattamenti di attività prima della cessazione dell'agente dal servizio, si ammette che debbano computarsi ai fini predetti i corrispondenti stipendi e assegni vigenti alla data di tale cessazione. Il secondo comma ha soltanto lo scopo di mantenere ferme le disposizioni ora vigenti circa l'applicazione della ritenuta per il fondo pensioni sulle competenze accessorie. Infine, con il terzo comma, si consente che il particolare sussidio spettante alle vedove dei pensionati non aventi diritto alla reversibilità venga liquidato sugli stipendi vigenti alla data della morte del dante causa, aumentati ai sensi del precedente articolo 3, anzichè su quello goduto all'atto della cessazione dal servizio.

L'articolo 8 afferma il principio della riliquidazione generale delle pensioni in corso di

godimento, con la normale procedura del decreto ministeriale soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.

Gli articoli 9 e 10 fissano dettagliatamente i criteri in base ai quali deve avvenire la predetta nuova liquidazione per tutti i pensionati e, in particolare, per alcune speciali categorie (salariati, ferrovieri, ecc.).

L'articolo 11 regola il caso speciale di coloro che fruiscono di pensione sostituita ad altra, in conformità a quanto già disponevano gli ultimi due commi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.

L'articolo 12 disciplina la nuova liquidazione per le pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed altri Enti, limitando ovviamente la perequazione alla quota statale.

L'articolo 13 dispone che per i salariati dello Stato i quali fruiscono sia della pensione statale che di quella di invalidità e vecchiaia la detrazione di quest'ultima, da operarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, si effettua avendo riguardo all'ammontare in vigore al 1° ottobre 1948.

L'articolo 14 detta norme particolari per la riliquidazione della pensione dei maestri elementari che dal 1° ottobre 1948 sono passate a carico dello Stato in seguito all'avvenuta soppressione del Monte pensioni. A tal fine si considera, fino al grado decimo, lo stipendio del grado che avrebbero raggiunto in base alla loro anzianità effettiva; anche il grado nono è computato se effettivamente conseguito.

Gli articoli 15 e 16 riproducono sostanzialmente norme già contenute negli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, per alcune categorie di pensionati delle Ferrovie dello Stato.

L'articolo 17 deferisce ad un apposito Comitato la soluzione dei casi dubbi che inevitabilmente si verificheranno nella assimilazione dei gradi e degli stipendi considerati nella originaria liquidazione a quelli oggi vigenti. Anche tale norma trova riscontro nel ripetuto decreto n. 1431 del 1926 (ultimi due commi dell'articolo 6).

L'articolo 18 dispone l'applicazione delle norme sulla perequazione anche per le future cessazioni dal servizio qualora, come nel caso di aspettative, debbano computarsi stipendi inferiori a quelli previsti dalle tabelle vigenti.

L'articolo 19 estende la perequazione alle pensioni della cessata amministrazione della real casa passate a carico dello Stato, come già si fece con l'articolo 5 del ripetuto decreto n. 1431 del 1926.

L'articolo 20 aumenta del 60 per cento tutte quelle particolari categorie di pensioni per le quali non si rende possibile effettuare la perequazione, trattandosi di personale che non ha mai appartenuto all'Amministrazione italiana.

L'articolo 21 dispone anzitutto l'abbuono della anticipazione, una volta tanto, di lire 5.000 o di lire 3.000 accordata con l'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651. Dispone poi la cessazione dell'aumento provvisorio di lire 2.000 o di lire 1.000 mensili previsto dalla legge 19 agosto 1948, n. 1186, beneficio che peraltro continuerà ad essere corrisposto, a titolo di acconto, nelle more della perequazione, unitamente ad una somma pari al 20 per cento della pensione in godimento.

L'articolo 22 consente la concessione di speciali compensi per il personale che sarà chiamato a compiere il lavoro, assai gravoso, della perequazione, lavoro che dovendo essere sollecito dovrà essere effettuato all'infuori del normale orario di ufficio.

L'articolo 23 prevede l'adozione di provvedimenti finanziari a parte per la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge, in ottemperanza dell'articolo 81 della Costituzione. L'onere recato dal provvedimento può calcolarsi in circa 30 miliardi annui.

L'articolo 24 stabilisce infine l'entrata in vigore della legge al 1° ottobre 1948.

Il provvedimento — che è vivamente atteso — apporterà un sensibilissimo miglioramento a tutta la categoria dei dipendenti statali in quiescenza, venendo incontro alle loro più sentite e legittime aspettative.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Nuove disposizioni sulla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente Capo.

Art. 2.

In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti nell'ultimo triennio o in un minor periodo di servizio, la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.

Art. 3.

Ai soli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, si considerano in ogni caso aumentati, in relazione agli assegni accessori, nella misura del 20 per cento e, inoltre, in relazione alla indennità di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue.

In nessun caso la pensione può superare l'ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione tabellari considerati aumentati come al comma precedente, e degli altri assegni utili a pensione.

Art. 4.

Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quali risultano aumentate per effetto delle successive modificazioni, sono ulteriormente maggiorate del 60 per cento.

Art. 5.

L'assegno suppletivo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed è dovuto - a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidità.

Art. 6.

Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato si applicano sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come disposto dal precedente articolo 3.

Per i sergenti maggiori dell'esercito e per i pari grado della Marina e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, nonchè per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dei corpi armati che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041, la ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica sulle paghe limitatamente alle misure considerate come aumenti ai sensi del precedente articolo 3.

Alle nuove e maggiori ritenute derivanti dall'applicazione dei due precedenti commi sarà data attuazione a cominciare dalla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per il Tesoro.

Art. 7.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato, le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto legge 19 luglio 1924, n. 1322, si computano, ai fini della liquidazione della pensione, sulla base dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi

per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

Le competenze accessorie di cui al precedente comma, agli effetti dell'applicazione della ritenuta per fondo pensioni, continuano ad essere commisurate in una somma uguale ad un quinto dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.

Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte, considerato aumentato ai sensi del precedente articolo 3.

La norma di cui al precedente comma si applica a favore delle vedove dei pensionati morti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II.

Perequazione delle pensioni.

Art. 8.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti con decreto ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei Conti.

Art. 9.

La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua:

1° - prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 3;

2° - applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermità e il grado di inabilità a suo tempo accertati. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova pensione privilegiata sarà desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione;

3° - attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente articolo 5. Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidità e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 10.

Per determinare il nuovo trattamento di quiescenza, fermi restando la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio, l'assimilazione delle classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili considerati nell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la media originaria si effettua con le corrispondenti classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili contemplati dagli ordinamenti in vigore alla data di attuazione della presente legge.

Per le pensioni assoggettate o da assoggettare a perequazione in base al regio decreto

legge 13 agosto 1926, n. 1431, si considera il grado di assimilazione accertato in applicazione del decreto stesso.

La progressione degli stipendi, paghe o retribuzioni nel grado si effettua esclusivamente in base all'anzianità effettiva di grado, semprechè non sia più favorevole l'assimilazione dello stipendio, paga o retribuzione originari a quelli corrispondenti, risultanti dalle tabelle in vigore alla data di attuazione della presente legge.

Per le pensioni dei salariati, già iscritti al terzo gruppo degli operai comuni, si considera, ai fini della nuova liquidazione, la paga della categoria seconda, di cui alla tabella I, allegato III, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, qualora gli interessati si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo primo, comma quarto, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.

Per i Ministri, Sottosegretari di Stato e Alti Commissari si considera, agli effetti della nuova liquidazione, lo stipendio del grado primo e per gli Alti Commissari aggiunti quello del grado secondo, salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 78 del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato, le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al quinto dello stipendio tabellare, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti in vigore alla data di attuazione della presente legge corrispondenti allo stipendio, agli assegni e ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.

Art. 11.

Per coloro i quali fruiscono di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sarà presa a base del calcolo della nuova pensione quella liquidazione da cui risulti il trattamento più favorevole.

La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923,

anzichè quella spettante alla data di effettiva cessazione.

Art. 12.

Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, le norme di cui al presente Capo si applicano in relazione alle sole quote a carico dello Stato e delle Amministrazioni suddette. La nuova liquidazione si effettua per l'intera durata del servizio in base alle norme dello Stato o delle Amministrazioni stesse, mantenendo, per la determinazione della nuova quota, la proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

Nei casi contemplati dall'articolo 14 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato, restando a carico dei Comuni soltanto la quota parte originariamente stabilita.

Salvo il disposto del successivo articolo 14, non sono soggette a nuova liquidazione, con le norme del presente Capo, le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva dal servizio pensionabile non era più in servizio dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1.

Art. 13.

Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidità e vecchiaia spettante alla data di entrata in vigore della presente legge, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° giugno 1947, la proporzione stabilita dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

Art. 14.

Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, sono riliquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle della presente legge.

La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base alla anzianità effettiva del servi-

zio prestato in detta qualità. Il grado nono è preso in considerazione nella nuova liquidazione solo in quanto esso sia stato effettivamente conseguito in servizio.

Per gli insegnanti non di ruolo, cessati dal servizio come tali con diritto a pensione, si considera, ai fini della nuova liquidazione, lo stipendio iniziale del grado dodicesimo.

Art. 15.

Per le pensioni eccezionali del personale delle Ferrovie dello Stato, dirette e di reversibilità, la durata del servizio utile da prendersi a base per la liquidazione della nuova pensione deve essere calcolata con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373.

Per le pensioni eccezionali dirette e per quelle di reversibilità derivanti da pensioni eccezionali liquidate originariamente come dirette, la rendita reversibile di cui al primo comma dell'articolo 9 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, da portarsi in deduzione del supplemento eccezionale della pensione diretta, sarà quella stessa che fu adottata nella prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, sarà calcolata sulla età dell'agente alla data di esonero.

Per le pensioni eccezionali liquidate per morte in attività di servizio, le rendite da dedursi per il secondo comma dell'articolo 9 del citato regio decreto n. 2590 saranno quelle stesse che furono adottate per la prima liquidazione, o, se allora non fu fatta deduzione, saranno calcolate per ciascuno degli attuali superstiti al godimento, secondo l'età che egli aveva alla data di morte dell'agente.

Art. 16.

Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al Fondo pensioni, al servizio di altre amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, la nuova pensione si liquida in relazione al periodo di servizio prestato antecedentemente al predetto passaggio considerando l'agente come se fosse stato allora

esonerato per inabilità fisica. La differenza fra tale pensione e quella ora in godimento in relazione al suddetto periodo è concessa come aumento sulla pensione attuale.

Art. 17.

Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici provvederanno, su conforme parere di un « Comitato per la perequazione delle pensioni », in base ai principi stabiliti dalla presente legge.

Il Comitato è composto da un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da quattro membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al V e due funzionari del Ministero del Tesoro.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, rispettivamente, del Presidente della Corte dei conti e del Ministro per il Tesoro. Con le stesse forme sono altresì nominati quattro membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento di quelli effettivi.

Il Comitato potrà sentire, nei singoli casi, un rappresentante dell'Amministrazione interessata.

Art. 18.

Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data di entrata in vigore della presente legge quando la pensione loro spettante è calcolata su stipendi, paghe o retribuzioni in vigore anteriormente al 1° giugno 1947.

Art. 19.

La nuova liquidazione prevista dal presente Capo si effettua anche per le pensioni di diritto del personale della cessata amministrazione della real casa passate a debito dello Stato.

Art. 20.

Sono aumentati in ragione del 60 per cento:

1° - le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la so-

vrantà di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731;

2° - le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;

3° - le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 100 per cento;

4° - le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;

5° - le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70;

6° - le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995.

Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.

Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431 e dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 21.

Non si fa luogo al recupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

Con l'entrata in vigore della presente legge

cessa la corresponsione dell'aumento provvisorio di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, per i pensionati ivi contemplati.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fin quando non sarà adottato il provvedimento previsto dal precedente articolo 8 è corrisposto ai pensionati indicati all'articolo medesimo - esclusi i titolari di pensioni tabellari - un acconto sui futuri miglioramenti pari:

a) alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla citata legge 19 agosto 1948, n. 1186, in godimento da parte dei pensionati stessi;

b) ad una somma pari al 20 per cento della pensione in godimento a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio.

Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto di cui al precedente comma è pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio.

All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sarà provveduto al congruaggio tra i miglioramenti effettivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto giusta il terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 22.

Per il personale addetto ai lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nel precedente Capo II è autorizzata la concessione di speciali compensi con le modalità da stabilirsi dal Ministro per il Tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate.

Art. 23.

In ottemperanza dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, vengono adottati separati provvedimenti di carattere finanziario intesi ad assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1948.